





*Discarica di rifiuti non pericolosi
Cordenons (PN)*

Valutazione di Impatto Ambientale

D.G.R n. 1181 del 24/06/2011 e s.m.i.

ISTANZA DI VARIAZIONE PRESCRIZIONE
Prescrizione n. 3

ELABORATO 1
Relazione tecnica

Approvato	K. Gamberini		
Controllato	M. Bartoli		
Redatto			
Rev.	00	Data	30/08/2017
Cod. Doc.	DS 01 PN VA 00 M1 RT 00.00	Pagine	1 di 14

SOMMARIO

A	PREMESSA	3
B	RICHIESTA DI VARIAZIONE PRESCRIZIONE.....	4
B.1	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	4
B.2	FLUSSI DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI	5
B.3	FABBISOGNO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI IN REGIONE FVG	6
	<i>B.3.1 Rifiuti appartenenti al capitolo 03 03</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.2 Rifiuti appartenenti al capitolo 17 05</i>	<i>7</i>
	<i>B.3.3 Rifiuti appartenenti al capitolo 19 12</i>	<i>8</i>
	<i>B.3.4 Rifiuti appartenenti al capitolo 19 13</i>	<i>9</i>
B.4	DISPONIBILITA' DELLA DISCARICA DI CORDENONS.....	11
C	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	12
D	CONCLUSIONI	13

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	2 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di descrivere le motivazioni e gli aspetti ambientali correlati alla presente istanza di variazione della prescrizione n. 3 contenuta nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 1181/2011, così come modificata con provvedimento n. 2298/2012.

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	3 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B RICHIESTA DI VARIAZIONE PRESCRIZIONE**B.1 DESCRIZIONE DELLA MODIFICA**

La prescrizione oggetto di variazione recita:

“il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolare e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianto di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile”;

con la presente, al fine di estendere le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento, si propone la seguente variazione della prescrizione:

“il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolare e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianto di bacino; in particolare, rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile, e rifiuti speciali non pericolosi. Il proponente dovrà garantire la priorità di accesso ai rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati.”

Con riferimento alle tipologie di rifiuti ammesse al trattamento in discarica, è intenzione della Scrivente richiedere integrazione dell’elenco approvato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29/2012 e s.m.i. con le seguenti tipologie:

- 03 03 07 – scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 03 03 10 – scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
- 17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 17 05 06 – fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05;
- 17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 04 – fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 06 – fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	4 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In merito alla tipologia 19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, già autorizzata, alla luce della variazione della prescrizione n. 3, così come proposta, la stessa comprenderà i rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuti speciali.

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della presente istanza.

B.2 FLUSSI DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI

Il progetto approvato prevede un flusso medio di conferimento di rifiuti giornaliero pari a circa 320 t/g ed annuo pari a circa 100.500 t/anno (si veda quanto sinteticamente riportato nel paragrafo “Caratteristiche generali” del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale) anche ai fini della sostenibilità economica dello stesso.

Come emerge dal “Rapporto sui Rifiuti Urbani”, Ed. 2016, redatto da ISPRA, l’attuale regime di produzione rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, considerata anche la disponibilità di capacità impiantistica sul territorio regionale, sono considerevolmente inferiori rispetto ai flussi previsti da progetto.

Si riporta di seguito un prospetto della produzione dei rifiuti urbani in regione FVG estratto dal Rapporto succitato:

Tabella 6.1 - Produzione e RD regionale, anni 2011-2015

Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	Percentuale RD
		(tonnellate)				(kg/ab.*anno)		(%)
2011	1.218.985	254.971,84	308.684,77	11.810,39	575.467,00	472,1	253,2	53,6
2012	1.217.780	225.644,29	316.924,89	8.179,53	550.748,71	452,3	260,2	57,5
2013	1.229.363	216.416,42	322.693,14	7.009,23	546.118,79	444,2	262,5	59,1
2014	1.227.122	211.655,90	334.078,07	7.699,16	553.433,13	451,0	272,2	60,4
2015	1.221.218	202.794,87	353.737,77	5.910,61	562.443,24	460,6	289,7	62,9

Il rifiuto urbano indifferenziato si attesta su produzioni dell’ordine di 200.000 t/a. Lo stesso è avviato in parte ad impianto di termovalorizzazione di Trieste ed in parte ad impianti di trattamento meccanico biologico. La quantità di rifiuti da trattamento RU avviati a discarica nel corso dell’anno 2015 è stato circa pari a 47.000 t/a (si veda tabella seguente).

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	5 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tabella 6.13 - Discariche che smaltiscono RU - Friuli Venezia Giulia (tonnellate), anno 2015

Provincia	Comune	Volume autorizzato (m ³)	Capacità residua al 31/12/2015 (m ³)	RU smaltiti (t/a)	Da trattamento di RU (t/a)	RS (t/a)
PN	Maniago	346.319	335.860	538	47.062	3.190
Totale				538	47.062	3.190

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; n.d. = dato non disponibile.

Fonte: ISPRA

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, al paragrafo 5.4.2, definisce il fabbisogno in termini di trattamento rifiuti in discarica:

Rifiuti da avviare a smaltimento in discarica		Previsioni gestionali					
		1	2	3	4	5	6
Scenario evolutivo 1	quantità [t/a]	-	-	80.886	90.260	-	95.744
	volume [m ³ /a]	-	-	98.132	110.213	-	117.250
Scenario evolutivo 3	quantità [t/a]	58.685	63.124	71.812	79.679	41.680	84.727
	volume [m ³ /a]	76.135	70.391	87.221	97.359	48.390	103.837

Tabella 5.48 – Quantità e volumetrie dei rifiuti derivanti dal ciclo degli urbani da avviare a smaltimento in discarica al 2020

Le discariche individuate per far fronte a tale fabbisogno sono le seguenti:

Provincia	Comune	Denominazione	Volume autorizzato [m ³]	Disponibilità residua [m ³]
Pordenone	Maniago	Friul Julia Appalti - IVlotto	346.319	75.000
Udine	Udine	Ifim	600.000	19.000
Udine	Cividale del Friuli	Gesteco	223.500	62.738
Pordenone	Cordenons	Geo Nova	779.551	da realizzare
Pordenone	Maniago	Friul Julia Appalti - Vlotto	364.726	da realizzare

Tabella 5.49 – Capacità residua delle discariche per rifiuti non pericolosi presenti in regione al 31 dicembre 2011 e nuove autorizzazioni

Dall'analisi delle previsioni di piano e dei quantitativi di rifiuti prodotti consumativi nel Rapporto ISPRA, emerge chiaramente che il flusso di conferimento che interesserà la discarica di Cordenons si attesterà su valori molto inferiori rispetto a quanto previsto dal progetto.

B.3 FABBISOGNO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI IN REGIONE FVG

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il documento definisce obiettivi ed azioni finalizzati al raggiungimento di una gestione dei rifiuti speciali sul territorio regionale rispettosa dei principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'ambiente.

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	6 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A partire dall'analisi della produzione, della destinazione e della gestione dei rifiuti speciali in regione, il piano propone, laddove possibile, modalità di trattamento in grado di favorire il recupero degli stessi, delineando i flussi di rifiuti che richiedono maggiori attenzioni gestionali.

Obiettivo cardine del piano è inoltre il principio di prossimità, delineato nelle opportunità e nei vantaggi che derivano dal trattamento dei rifiuti in vicinanza ai luoghi di produzione.

L'analisi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali evidenzia la produzione nel territorio regionale di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che non trovano collocazione nell'ambito territoriale denotando una carenza di disponibilità impiantistica per il trattamento degli stessi

Con riferimento all'integrazione dei codici CER richiesti il PRGR individua il fabbisogno di trattamento e le necessità impiantistiche.

B.3.1 Rifiuti appartenenti al capitolo 03 03

In merito a tali tipologie di rifiuti, il PRGRS riporta quanto segue:

“Dall'analisi condotta sui rifiuti di cui al sottocapitolo 0303 dichiarati nei MUD emerge che, delle 9.000 t gestite in regione nel 2014, poco meno di 4.000 t sono state importate da fuori regione mentre le restanti 5.000 t circa sono pervenute da attività produttive della regione. Inoltre circa 30.000 t di rifiuti di cui al sottocapitolo 0303 prodotti in regione sono state avviate a trattamento fuori regione.

Da ciò si osserva che il fabbisogno di trattamento di tali rifiuti non è garantito dall'impiantistica regionale, neanche qualora non venissero importati rifiuti da fuori regione. Pertanto, dall'analisi condotta e considerata la rilevante migrazione, potrebbe essere valutata la possibilità di potenziare la disponibilità impiantistica di trattamento in regione al fine di sfruttare le opportunità gestionali offerte dalla disponibilità di quantitativi di tale tipologia di rifiuti attualmente destinati fuori regione, dando priorità ad operazioni di riciclaggio piuttosto che ad operazioni di smaltimento”.

B.3.2 Rifiuti appartenenti al capitolo 17 05

In merito a tali tipologie di rifiuti, il PRGRS riporta quanto segue:

“Dall'analisi condotta sui rifiuti costituiti da terre e rocce di cui al sottocapitolo 1705 dichiarati nei MUD emerge che, delle 240.000 t gestite in regione nel 2014, circa 25.000 t sono state importate da fuori regione mentre le restanti 215.000 t circa sono pervenute da attività produttive della

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	7 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

regione. Inoltre oltre 65.000 t di tali rifiuti prodotti in regione sono state avviate a trattamento fuori regione.

Da ciò si osserva che il fabbisogno di trattamento di rifiuti costituiti da terre e rocce di cui al sottocapitolo 1705 non sarebbe garantito dall'impiantistica regionale, neanche qualora non venissero importati rifiuti da fuori regione. Pertanto, dall'analisi condotta e considerata la rilevante migrazione, potrebbe essere valutata la possibilità di potenziare la disponibilità impiantistica di trattamento in regione, in particolare attraverso operazioni di effettivo riciclaggio piuttosto che di mera messa in riserva o di smaltimento in discarica.

Alternativamente potrebbe essere vantaggioso promuovere la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto, ai sensi del decreto ministeriale 161/2012 o dell'articolo 41-bis del decreto legge 69/2013, introdotto dalla legge 98/2013 di conversione del medesimo decreto”.

B.3.3 Rifiuti appartenenti al capitolo 19 12

In merito a tali tipologie di rifiuti, peraltro in parte già autorizzati in ingresso alla discarica in oggetto, il PRGRS riporta quanto segue:

“Dall'analisi condotta sui sovvalli di cui al sottocapitolo 1912 dichiarati nei MUD emerge che, delle 115.000 t gestite in regione nel 2014, oltre 30.000 t sono state importate da fuori regione mentre le restanti 85.000 t circa sono pervenute da impianti di trattamento della regione. Inoltre quasi 80.000 t di tali rifiuti prodotti in regione sono state avviate a trattamento fuori regione. Da ciò si osserva che il fabbisogno di trattamento dei sovvalli di cui al sottocapitolo 1912 non sarebbe garantito dall'impiantistica regionale, neanche qualora non venissero importati rifiuti da fuori regione.

Pertanto, dall'analisi condotta e considerata la rilevante migrazione, potrebbe essere valutata la possibilità di potenziare la disponibilità impiantistica di trattamento in regione al fine di sfruttare le opportunità gestionali offerte dalla disponibilità di quantitativi di tale tipologia di rifiuti attualmente destinati fuori regione. Sarebbe inoltre opportuno dare priorità alle operazioni di recupero piuttosto che, come avviene allo stato attuale, alle operazioni di smaltimento, in accordo con quanto indicato peraltro dai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006”.

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	8 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B.3.4 Rifiuti appartenenti al capitolo 19 13

In merito a tali tipologie di rifiuti, il PRGRS riporta quanto segue:

“Dall’analisi condotta sui rifiuti di cui al sottocapitolo 1913 dichiarati nei MUD emerge che in regione nel 2014 sono state gestite solamente 800 t, di cui circa 180 t di rifiuti provenienti da fuori regione. Tuttavia quasi 1.400 t di rifiuti di cui al sottocapitolo 1913 prodotti in regione sono state avviate a trattamento fuori regione. Da ciò si osserva che il fabbisogno di trattamento di tali rifiuti non sarebbe garantito dall’impiantistica regionale, neanche qualora non venissero importati rifiuti da fuori regione.

I limitati quantitativi per i quali attualmente non è garantito il trattamento non giustificano la necessità di potenziare l’impiantistica al fine di soddisfare i fabbisogni regionali, a meno che non si prevedano significativi flussi futuri dovuti ad importanti opere di bonifica. Una tale tipologia impiantistica garantirebbe sia il principio di prossimità degli impianti di trattamento ai luoghi di produzione di cui all’articolo 182-bis del decreto legislativo 152/2006, sia il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema regionale dei rifiuti speciali in quanto si riuscirebbe a chiudere in regione il ciclo di produzione e trattamento dei medesimi rifiuti. In tal caso, sarebbe opportuno prediligere operazioni di recupero piuttosto che operazioni di smaltimento come invece accaduto negli anni passati”.

In sintesi, per le categorie di rifiuti speciali non pericolosi di cui fanno parte quelli per cui si richiede autorizzazione al trattamento, il PRGRS configura la seguente situazione:

	Produzione regionale*	Migrazione fuori regione*
03 03	ca 36.000 t/a	ca 30.000 t/a
17 05	ca 215.000 t/a	ca 65.000 t/a
19 12	ca 85.000 t/a	ca 80.000 t/a
19 13		ca 1.400 t/a

*dati riferiti all’anno 2014

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	9 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Di seguito l'estratto della tabella 5.39 "Fabbisogno di trattamento e necessità impiantistiche"

Capitolo CER	Fabbisogno di trattamento	Necessità impiantistiche
0303	non garantito dall'impiantistica regionale	possibilità di potenziare la disponibilità impiantistica
1705 terre e rocce	non garantito dall'impiantistica regionale	possibilità di potenziare la disponibilità impiantistica
1705 dragaggi	non garantito dall'impiantistica regionale	potenziamento dell'impiantistica non giustificato dai limitati quantitativi da trattare ²
1912 sovalli	non garantito dall'impiantistica regionale	potenziamento della disponibilità impiantistica
1913 bonifiche	non garantito dall'impiantistica regionale	potenziamento dell'impiantistica non giustificato dai limitati quantitativi da trattare ⁴

² a meno che non si considerino possibili futuri sviluppi delle attività di dragaggio per la fruizione dei porti e delle vie navigabili della regione

³ sarebbe opportuno promuovere attività di ricerca volte al recupero di detti rifiuti individuando tecnologie innovative da testare su scala industriale anche tramite impianti sperimentali, considerata infine l'attuale impossibilità tecnica di avviare i rifiuti contenenti amianto a operazioni di recupero

⁴ a meno che non si prevedano significativi flussi futuri dovuti ad importanti opere di bonifica

Come emerge dall'analisi sopra riportata le tipologie di rifiuti per cui si chiede autorizzazione al trattamento fanno parte di categorie per cui risulta necessario un potenziamento della disponibilità impiantistica al fine di limitarne la migrazione verso altre destinazioni (regioni limitrofe e/o transfrontaliere).




Figura 4.11 – Destinazione transfrontaliera dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti in Friuli Venezia Giulia nel 2014

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	10 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B.4 DISPONIBILITA' DELLA DISCARICA DI CORDENONS

Le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Regione Friuli Venezia Giulia ed attualmente destinati al trattamento in impianti fuori Regione, per cui si richiede autorizzazione al trattamento nella discarica di Cordenons (si veda elenco riportato al §B.1) presentano caratteristiche qualitative conformi al trattamento in discarica classificata come sottocategoria di cui all'art. 7, co. 1, lett. c. del DM 27/09/2010 - "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas".

Per quanto sopra:

- fatta salva la limitazione di provenienza di cui alla prescrizione n. 3;
- garantita la priorità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile;

la discarica di Cordenons presenta **capacità disponibile per il trattamento di rifiuti speciali** non pericolosi con particolare riferimento alle seguenti categorie aggiuntive rispetto a quanto già autorizzato:

- 03 03 07 – scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- 03 03 10 – scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
- 17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 17 05 06 – fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05;
- 17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 04 – fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 06 – fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, *derivanti da impianti di trattamento di rifiuti speciali.*

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	11 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

La presente richiesta, come sopra descritto, è unicamente relativa all'estensione delle tipologie dei rifiuti ammessi. Le tipologie di rifiuti per cui si avanza richiesta hanno caratteristiche conformi alla tipologia di discarica già autorizzata il cui progetto prevede tutti i sistemi di contenimento e mitigazione degli impatti ambientali in conformità a quanto previsto al D.Lgs. 36/2003.

Per quanto sopra non sono necessarie modifiche delle componenti impiantistiche e delle procedure gestionali già analizzate nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

Inoltre, non comportando variazioni dei flussi di conferimento previsti da autorizzazione:

- conferimento medio annuo: ca 100.562 t/a
- conferimento medio giornaliero: ca 325 t/g

si ritiene che quanto all'oggetto della presente istanza non comporti alcuna variazione dei fattori di impatto ambientale e dei relativi contributi sulle diverse componenti ambientali rispetto a quanto già analizzato.

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	12 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D CONCLUSIONI

In sintesi, premesso che la prescrizione n. 3 del Decreto in oggetto, così come modificata con decreto n. 2298/2012, recita:

“il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolare e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianto di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile”;

vista la vs comunicazione del 24/08/2017 (num. Prot. 387);

considerato che:

- il progetto approvato prevede un flusso medio di conferimento di rifiuti giornaliero pari a 320 t/g ed annuo pari a circa 100.500 t/anno (si veda quanto sinteticamente riportato nel paragrafo “Caratteristiche generali” del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale) anche ai fini della sostenibilità economica dello stesso;
- l’attuale regime di produzione rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, considerata anche la disponibilità di capacità impiantistica sul territorio regionale, sono considerevolmente inferiori rispetto ai flussi previsti da progetto;
- le limitazioni relative alle tipologie di rifiuti ammessi definite nella prescrizione succitata rappresentano un elemento ostativo al raggiungimento dei flussi annuali previsti dal progetto e conseguentemente alla sostenibilità economica dell’iniziativa ovvero al rispetto del Piano Economico Finanziario approvato nonché, da ultimo, dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani che contribuisce all’ammontare della TARI sostenuta dai cittadini;
- l’assenso da parte di codesta spettabile Amministrazione all’estensione delle tipologie di rifiuti ammissibili non comporterà alcun impedimento alla piena applicazione di quanto previsto all’ultimo capoverso dell’art. 25, co. 4 del DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012 e cioè la garanzia che, in qualità di Gestore della discarica, si è tenuti ad accordare al Gestore del servizio pubblico di raccolta di vedere sempre e comunque prioritariamente soddisfatto il proprio fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani, nonché di quelli derivanti dal loro pretrattamento, sulla base della regolazione pubblica dei flussi degli stessi;

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	13 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- l'analisi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti evidenzia la produzione nel territorio regionale di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che non trovano allocazione nell'ambito territoriale denotando una carenza di disponibilità impiantistica per il trattamento degli stessi;
- alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Regione Friuli Venezia Giulia ed attualmente destinati al trattamento in impianti fuori Regione, presentano caratteristiche qualitative conformi al trattamento in discarica classificata come sottocategoria di cui all'art. 7, co. 1, lett. c. del DM 27/09/2010 - "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", quale quella in oggetto;
- l'estensione dell'elenco delle tipologie dei rifiuti ammessi, fatti salvi i flussi di conferimento medi già previsti da progetto e nell'autorizzazione vigente, non comporta ulteriori interferenze con le componenti ambientali rispetto a quanto già analizzato in sede di valutazione di impatto ambientale;

tutto ciò premesso, visto e considerato, con la presente siamo a proporre variazione della prescrizione n. 3 del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale come segue:

"il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolare e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell'Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianto di bacino; in particolare, rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile, e rifiuti speciali non pericolosi. Il proponente dovrà garantire la priorità di accesso ai rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati."

DS 01 PN VA 00 M1 RT 01.00	Relazione tecnica	00	30/08/2017	14 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	